Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 11 settembre 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 250 DELL'11 SETTEMBRE 1981:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1981, n. **499**.

Norme correttive ed integrative del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nonchè modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 1° febbraio 1965, n. 13, modificata con le leggi 21 marzo 1967, n. 151; 19 ottobre 1970, n. 802; 15 febbraio 1973, n. 25; 14 dicembre 1976, n. 847, e 21 dicembre 1978, n. 838;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Viste le disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificate, fra l'altro, con il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1972, n. 888;

Vista la direttiva 75/349/CEE in data 26 maggio 1975 della commissione delle Comunità europee, relativa alle modalità della compensazione per equivalenza e dell'esportazione anticipata nel quadro del regime del perfezionamento attivo;

Vista la direttiva 75/681/CEE in data 23 settembre 1975 della commissione delle Comunità europee, concernente alcune modalità di applicazione del regime del perfezionamento attivo;

Vista la direttiva 76/119/CEE in data 18 dicembre 1975 del consiglio delle Comunità europee, relativa alla armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo;

Vista la direttiva 78/206/CEE in data 7 febbraio 1978 della commissione delle Comunità europee, relativa al trattamento tariffario delle merci reimportate tal quali nell'ambito del regime del perfezionamento passivo;

Vista la direttiva 78/1018/CEE in data 27 novembre 1978 del Consiglio delle Comunità europee, relativa alla armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti il regime degli scambi « standard » di merci esportate per riparazione;

Viste le direttive 78/1032/CEE e 78/1033/CEE in data 19 dicembre 1978 del Consiglio delle Comunità europee, concernenti il trattamento fiscale applicabile al traffico internazionale dei viaggiatori;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni ed integrazioni al soprarichiamato testo unico ed alle anzidette disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della predetta legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Art. 179, lettera *a*), le parole: « la quantità, la qualità e l'origine della merce » sono sostituite dalle parole: « la qualità e, occorrendo, la quantità e l'origine della merce ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla temporanea importazione può, con la stessa procedura prevista per il rilascio, prorogarne o ridurne il periodo di validità. ».

Art. 186 - nel secondo comma le parole: « Il Ministero delle finanze » sono sostituite dalle parole: « Il capo della circoscrizione doganale nella quale è compresa la dogana di emissione della bolletta di temporanea importazione, ».

Nell'ultimo comma le parole: « per la loro successiva destinazione verso un Paese terzo » sono soppresse.

Art. 187 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, può consentire che la esportazione dei prodotti di cui al precedente comma avvenga anche prima della temporanea importazione delle merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle effettivamente impiegate. Nell'autorizzazione sono stabiliti:

a) qualità, quantità e valore dei prodotti ammessi alla preventiva riesportazione;

b) qualità, denominazione tariffaria e commerciale nonché quantità delle merci che verranno importate temporaneamente;

c) il termine entro il quale deve avvenire la temporanea importazione;

d) le altre condizioni e modalità necessarie per l'esecuzione delle operazioni. ».

Art. 199 - nel primo comma le parole: « Le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie e quelle estere di cui all'art. 185, che vengono spedite fuori del territorio doganale » sono sostituite dalle parole: « Le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie, quelle estere di cui all'art. 185 nonché quelle estere rispondenti alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, che vengono spedite fuori del territorio doganale ».

Art. 203 - è sostituito dal seguente:

« Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 201 e 202 devono essere stabiliti:

a) la qualità, la quantità e, occorrendo, il valore della merce;

b) lo scopo per il quale viene effettuata la temporanea esportazione;

c) il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono essere reimportati; detto termine è fissato in rapporto alle esigenze del trattamento cui deve essere sottoposta la merce in temporanea esportazione e può essere prorogato, quando le circostanze lo giustificano, dal capo della circoscrizione doganale;

d) il periodo di validità dell'autorizzazione; detto periodo può essere illimitato;

e) occorrendo, i coefficienti di rendimento ed ogni altro elemento utile alla identificazione della merce all'atto della reimportazione;

f) il Paese o i Paesi ove deve essere effettuato il trattamento previsto.

L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla temporanea esportazione può, con la stessa procedura prevista per il rilascio, prorogarne o ridurne il periodo di validità. ».

Dopo l'art. 203 è aggiunto il seguente:

« Art. 203-*bis* (*Persone a cui può essere rilasciata l'autorizzazione*). — Le autorizzazioni di cui agli articoli 201 e 202 possono essere rilasciate soltanto alle persone fisiche e giuridiche stabilite nel territorio della Comunità economica europea per merci di proprietà delle persone stesse o di terzi. ».

Art. 206 - nel primo comma le parole: « L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla temporanea esportazione » sono sostituite dalle parole: « Il capo della circoscrizione doganale nella quale è compresa la dogana di emissione della bolletta di temporanea esportazione, ».

Dopo l'art. 206 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 206-*bis* (*Cessione di merci in temporanea esportazione*). — Le merci temporaneamente esportate ed i prodotti derivati dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 200 a cui le stesse siano state assoggettate, possono, su autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, formare oggetto di cessione ed essere reimportate dal cessionario, a condizione che il cessionario medesimo assuma tutti gli obblighi già imposti al cedente e fornisca la prova dell'avvenuta cessione. Nei confronti del cessionario si applicano le disposizioni dell'art. 205; la cauzione eventualmente prestata dal cedente viene svincolata. ».

« Art. 206-*ter* (*Scarico della temporanea esportazione per equivalenza*). — In deroga all'art. 199, primo comma, l'autorità competente al rilascio della autorizzazione ai sensi degli articoli 201 e 202 può consentire che a seguito della temporanea esportazione di merci per riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto, siano reimportati prodotti da classificare nella stessa sottovoce tariffaria e che risultino di qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle delle merci temporaneamente esportate, se queste fossero state sottoposte ai trattamenti previsti. Se le merci da esportare temporaneamente sono state già utilizzate, può essere autorizzata la reimportazione di prodotti nuovi solo alle condizioni che saranno stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quello del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, può consentire che la reimportazione dei prodotti di cui al precedente comma avvenga anche prima della temporanea esportazione delle merci da sottoporre a riparazione. In tali casi nell'autorizzazione sono stabiliti:

a) qualità, quantità e denominazione tariffaria dei prodotti ammessi alla preventiva reimportazione nonché delle merci che verranno esportate temporaneamente;

b) il termine entro il quale deve avvenire la temporanea esportazione;

c) le altre condizioni e modalità necessarie per la esecuzione delle operazioni.

Il regime di cui ai precedenti commi non si applica alle merci che si trovano in temporanea importazione per ricevere i trattamenti previsti dall'art. 176 né alle merci sottoposte alla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ad alcune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli. ».

Art. 207 - nel secondo comma le parole: « ove hanno subito il trattamento o i trattamenti di cui al comma precedente » sono sostituite dalle parole: « ove hanno subito l'ultima operazione relativa al trattamento od ai trattamenti di cui al comma precedente ».

E' aggiunto il seguente comma:

« Alla reimportazione autorizzata ai sensi dell'art. 206, primo comma, di merci che non hanno subito, neanche parzialmente, il trattamento previsto nell'autorizzazione di temporanea esportazione si applica ai fini dei diritti di confine il trattamento stabilito per le merci in reintroduzione. ».

Art. 208 - è sostituito dal seguente:

« L'importo della detrazione, stabilita al secondo comma del precedente articolo, va calcolato tenendo conto:

a) della quantità e della qualità delle merci temporaneamente esportate;

b) del valore delle merci temporaneamente esportate e delle aliquote dei diritti doganali in vigore alla data dell'accettazione della dichiarazione di reimportazione ovvero, nei casi indicati nel secondo comma dell'art. 206-*ter*, in vigore alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione temporanea.

Nel caso in cui le merci temporaneamente esportate possano, all'atto della loro importazione nel territorio doganale, essere classificate in una sottovoce tariffaria che preveda un'aliquota speciale in funzione di una destinazione particolare, detta aliquota si applica a tali merci ove alle stesse sia stata assegnata una tale destinazione nel Paese in cui ha avuto luogo l'operazione di perfezionamento.

Qualora i prodotti da reimportare beneficino di un regime preferenziale tariffario per il fatto che all'importazione definitiva si applica un regime del genere nei confronti del Paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi, le aliquote dei diritti all'importazione da considerare per il calcolo dell'importo da dedurre sono quelle che sarebbero applicabili se le merci temporaneamente esportate soddisfacessero alle condizioni alle quali può essere accordato il suddetto regime preferenziale tariffario.

Se esiste un dazio convenzionale e se l'aliquota di tale dazio è inferiore a quella del dazio autonomo, l'aliquota da considerare per il calcolo della detrazione è quella del dazio convenzionale.

Nel caso in cui le merci reimportate siano vincolate o nuovamente vincolate al regime della temporanea importazione ai sensi dell'art. 185, secondo comma, la data di accettazione della dichiarazione di temporanea importazione vale quale data di accettazione della dichiarazione di reimportazione ai fini di cui al primo comma del precedente articolo e del primo comma, lettera *b*), del presente articolo. ».

Art. 209 - è aggiunto il seguente comma:

« L'esenzione di cui al precedente comma non può essere concessa qualora dei difetti di fabbricazione sia stato tenuto conto per la determinazione del valore imponibile o per l'applicazione della tariffa doganale in occasione della primitiva importazione. ».

Art. 210 - nel secondo comma le parole: « Riconosciuta l'identità delle merci » sono sostituite dalle parole: « Riconosciuta l'identità o l'equivalenza delle merci ».

Art. 212 - le parole: « la restituzione o l'abbuono è concesso » sono sostituite dalle parole: « la restituzione è concessa ».

Art. 214 - nel secondo comma le parole: « per esecuzione di lavori commissionati, » sono sostituite dalle parole: « per esecuzione di lavori ovvero per produzione di beni o di servizi, ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, può autorizzare l'importazione e l'esportazione temporanea, anche a titolo di noleggio o locazione finanziaria, di strumenti, macchinari, attrezzature e veicoli di ogni specie, nonché di stampi, matrici, clichè, disegni, progetti, da impiegare nell'esecuzione di lavori ovvero nella produzione di beni o di servizi, stabilendo i casi nei quali il regime di importazione ed esportazione temporanea è consentito direttamente dai capi delle circoscrizioni doganali, con determinazione delle condizioni e delle formalità da osservarsi. All'atto della riesportazione o della reimportazione saranno riscossi i diritti doganali, secondo il trattamento proprio di detto materiale, previsti rispettivamente per la importazione definitiva o per l'esportazione definitiva e commisurati alla perdita di valore da esso subita durante il periodo della temporanea importazione od esportazione. ».

Art. 215 - nel secondo comma è aggiunto il seguente periodo:

Tale obbligo non sussiste qualora per i veicoli di cui al precedente comma venga previsto l'esonero dalla emissione del documento di temporanea importazione e dalla prestazione della garanzia ai sensi del terzo comma dell'art. 214. ».

Art. 216 - il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli autoveicoli nazionali e nazionalizzati nuovi di fabbrica acquistati da persone residenti all'estero in soggiorno temporaneo nel territorio doganale, che siano stati immatricolati mediante la speciale targa di riconoscimento prevista dall'art. 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché a quelli acquistati dalle forze militari alleate o dal personale da esse dipendente, che siano stati immatricolati mediante le speciali targhe dei comandi alleati di stanza in Italia, in applicazione della convenzione di Londra 19 giugno 1951 approvata e resa esecutiva con la legge 30 novembre 1955, n. 1335. Tali autoveicoli sono considerati esportati all'atto della immatricolazione, restando assoggettati al regime della temporanea importazione durante la successiva permanenza nel territorio predetto. ».

Dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Per i mezzi di trasporto indicati nei precedenti commi il regime della temporanea importazione è interrotto durante il periodo in cui tali veicoli, pur permanendo nel territorio doganale, rimangono inutilizzati, sempreché siano custoditi con l'osservanza delle condizioni e cautele stabilite dal Ministero delle finanze. ».

Dopo l'art. 217 è aggiunto il seguente:

« Art. 217-*bis* (*Temporanea importazione e temporanea esportazione di materiali interessanti l'Amministrazione della difesa*). — Per le operazioni di temporanea esportazione e temporanea importazione relative a materiali di interesse militare che a titolo di prestito l'Amministrazione della difesa spedisce a forze militari di Paesi alleati o che riceve dalle stesse e per le successive operazioni di reimportazione e di riesportazione può prescindersi dalla emissione di documenti doganali.

In tali casi sono riconosciuti validi, ai fini dell'uscita e dell'entrata nel territorio doganale del materiale predetto, i documenti di spedizione emessi dai competenti comandi dell'Amministrazione della difesa, la quale è tenuta a fornire alla dogana le scritture e documentazioni che rendono possibile seguire il movimento del materiale. ».

Dopo l'art. 218 è aggiunto il seguente:

« Art. 218-*bis* (*Successivi utilizzi di merci vincolate al regime della importazione od esportazione temporanea*). — Quando le circostanze lo giustificano, può consentirsi, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quello del commercio con l'estero, che le merci importate od esportate temporaneamente nonché i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dagli articoli 176 e 200 siano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nell'originaria autorizzazione. ».

Art. 220 - è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221 stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare per l'applicazione delle misure adottate dagli organi delle Comunità europee in materia di temporanea importazione ed esportazione in regime di traffico di perfezionamento attivo e passivo e di traffico internazionale.

Con la stessa procedura si provvede a stabilire:

a) per quali merci, ammesse all'importazione temporanea, la lavorazione debba effettuarsi sotto la vigilanza dell'Amministrazione;

b) le condizioni e norme per lo scarico anche cumulativo e periodico delle bollette di temporanea importazione ed esportazione. ».

Art. 221 - è sostituito dal seguente:

« Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituito un comitato a cui è affidato il compito di fornire pareri nei casi previsti dal presente testo unico e dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

Il comitato è composto:

per il Ministero del commercio con l'estero dal direttore generale delle importazioni e delle esportazioni e dal direttore generale degli accordi commerciali;

per il Ministero delle finanze, dal direttore generale delle dogane e delle imposte indirette;

per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale della produzione agricola e dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli;

per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal direttore generale della produzione industriale, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali e dal direttore generale delle fonti di energia;

da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

da quattro esperti estranei alle pubbliche amministrazioni scelti dal Ministero del commercio con l'estero fra gli appartenenti alle categorie agricola, industriale, commerciale e dei lavoratori, interessate agli scambi con l'estero.

Il comitato è presieduto da un Sottosegretario di Stato designato dal Ministro del commercio con l'estero, il quale potrà farsi sostituire dal direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero medesimo.

I membri titolari potranno essere sostituiti da supplenti, da nominarsi con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

Alle riunioni del comitato potranno partecipare, quando il presidente lo ritenga necessario, altre persone particolarmente esperte in determinate questioni da trattare.

Le funzioni di segretario del comitato saranno esercitate dal direttore della divisione competente presso la Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni o da un funzionario della carriera direttiva appartenente alla stessa Direzione generale, purché di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione. ».

Art. 2.

Alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1 - la nota (2) al paragrafo 5 è soppressa.

Art. 14, paragrafo 3) - il punto II è sostituito dal seguente:

« II) altri oggetti e generi di consumo che i viaggiatori portano con sé o nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale; a tali effetti per bagaglio personale si intendono tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo nonché quelli che presenta in un secondo momento e che risultino essere stati registrati come bagaglio appresso, al momento della partenza, presso l'impresa che ha curato il trasporto.

Per i seguenti generi di consumo l'esenzione è limitata a quantitativi determinati:

a) prodotti del tabacco;
b) bevande alcooliche;
c) profumi e acque da toletta;
d) caffè e relativi estratti ed essenze;
e) tè e relativi estratti ed essenze.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilisce, in conformità delle disposizioni adottate in materia dai competenti organi comunitari, le condizioni di ammissione alla franchigia di cui ai precedenti commi ed i relativi limiti di quantità e di valore.

Sono fatte salve le diverse disposizioni stabilite con regolamenti comunitari. ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 3

DECRETI MINISTERIALI

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 6 agosto 1981.

Snellimento delle procedure per la concessione di agevolazioni industriali nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visti gli articoli 62 e seguenti del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, relativi alla concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato alle iniziative industriali del Mezzogiorno;

Vista la legge 22 gennaio 1980, n. 10, la quale, allo scopo di snellire al massimo le procedure per l'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale per le iniziative di cui all'art. 72, primo comma, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e succes-

sive modificazioni, ha previsto che tale ammissione rientri nella esclusiva competenza della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto ministeriale 28 giugno 1979 concernente le nuove procedure per la concessione delle predette agevolazioni alle iniziative industriali con investimenti fissi non superiori a 30 miliardi di lire;

Attesa la necessità, per il migliore conseguimento delle finalità di cui alla citata legge n. 10 del 1980, di apportare modifiche al citato decreto ministeriale prevedendo per le iniziative di cui al citato art. 72, primo comma, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, una procedura improntata a criteri di snellezza con la previsione di un accertamento a consuntivo dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese;

Decreta:

Art. 1.

Per le iniziative industriali di cui all'art. 72, primo comma, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, la Cassa per il Mezzogiorno emette un provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al testo unico citato in premessa tenuto conto, in particolare:

della puntuale identificazione del programma produttivo che l'operatore intende realizzare;

della rispondenza dell'iniziativa alle direttive del C.I.P.I., con particolare riferimento al settore di attività produttiva e alla tipologia della iniziativa stessa;

della sussistenza formale della prescritta documentazione, con particolare riferimento alla concessione edilizia ed all'informativa regionale;

della disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso;

della eventuale sussistenza delle condizioni previste per la valutazione unitaria delle iniziative dall'art. 79 del testo unico citato in premessa.

Il provvedimento di concessione di cui al precedente primo comma, è preordinato all'emanazione dell'atto finale definitivo che avrà luogo allorché la « Cassa » avrà accertato sia l'ammissibilità e la congruità delle singole spese a consuntivo, sia, in via definitiva, l'occupazione prevista e sarà stato effettuato il collaudo dell'impianto.

Il provvedimento di concessione emanato sulla base dell'istruttoria di cui all'art. 71, comma terzo, del citato testo unico n. 218, dovrà espressamente prevedere la possibilità di revoca, da parte della « Cassa », delle agevolazioni che risultassero non dovute in base alla vigente normativa o nel caso in cui non fossero osservate dal beneficiario delle agevolazioni tutte le condizioni presupposte o contenute nel provvedimento di concessione.

Il consiglio di amministrazione della « Cassa », sulla base dei risultati dei predetti accertamenti, autorizzerà l'emissione dei provvedimenti definitivi con i quali si procederà alla determinazione del saldo o all'eventuale recupero totale o parziale delle agevolazioni finanziarie già erogate, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso di mercato alla data del provvedimento di revoca.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 3, commi secondo, terzo, quarto e quinto del decreto ministeriale 28 giugno 1979, non trovano applicazione per le iniziative di cui al presente decreto a decorrere dalla relativa data di pubblicazione.

Il termine di sessanta giorni previsto per la delibera della « Cassa » dall'art. 4, comma secondo, di tale decreto, è ridotto a quarantacinque giorni, e la misura dell'80 per cento prevista, per ogni stato di avanzamento, dall'art. 10, ultimo comma, del decreto stesso, è ridotta al 70 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1981

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1981
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 200

(5358)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 luglio 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977 per le operazioni di credito all'esportazione all'interno della Comunità economica europea.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 277, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 24 e 18 della legge predetta, concernenti l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nel settore del credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità ed i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre successivo, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, e successive modificazioni, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito alla esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1979, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 263, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale, ai sensi del-

l'art. 19, secondo comma, della legge n. 227, nella fase di approntamento della fornitura delle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1980, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 348, concernente la determinazione delle modalità di rimborso agli istituti ed aziende di credito dall'onere assicurativo per rischio di cambio, relativo ad operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971;

Vista la decisione del Consiglio della CEE del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di talune linee direttrici in materia di crediti all'esportazione beneficianti di sostegno pubblico;

Vista la decisione del Consiglio della CEE del 27 giugno 1980 che modifica la decisione del 4 aprile 1978;

Ritenuta la necessità di tutelare, nel quadro delle decisioni e direttive comunitarie e degli accordi internazionali, gli operatori italiani a fronte della concorrenza estera di Paesi terzi alla CEE che pratichi condizioni di credito particolarmente agevolate;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Per le operazioni di esportazione nei Paesi della CEE nei casi in cui gli operatori italiani si trovino in presenza di concorrenza estera di Paesi terzi alla CEE accertabile con idonea documentazione che pratichi condizioni di credito particolarmente agevolate, il Ministero del tesoro nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie nonché degli accordi internazionali, potrà autorizzare il Mediocredito centrale ad effettuare interventi agevolativi in deroga a quanto previsto dall'art. 6, secondo e terzo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 388

(5320)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2439/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 1/81 del comitato misto CEE-Austria che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2440/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 1/81 del comitato misto CEE-Finlandia che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2441/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 1/81 del comitato misto CEE-Islanda che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2442/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 1/81 del comitato misto CEE-Norvegia che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2443/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 1/81 del comitato misto CEE-Portogallo che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2444/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 1/81 del comitato misto CEE-Svezia che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2445/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 1/81 del comitato misto CEE-Svizzera che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2446/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 2/81 del comitato misto CEE-Austria che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di tener conto del mutamento del metodo internazionale di determinazione del « valore in dogana ».

Regolamento (CEE) n. 2447/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 2/81 del comitato misto CEE-Finlandia che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di tener conto del mutamento del metodo internazionale di determinazione del « valore in dogana ».

Regolamento (CEE) n. 2448/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 2/81 del comitato misto CEE-Islanda che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di tener conto del mutamento del metodo internazionale di determinazione del « valore in dogana ».

Regolamento (CEE) n. 2449/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 2/81 del comitato misto CEE-Norvegia che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di tener conto del mutamento del metodo internazionale di determinazione del « valore in dogana ».

Regolamento (CEE) n. 2450/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 2/81 del comitato misto CEE-Portogallo che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di tener conto del mutamento del metodo internazionale di determinazione del « valore in dogana ».

Regolamento (CEE) n. 2451/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 2/81 del comitato misto CEE-Svezia che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di tener conto del mutamento del metodo internazionale di determinazione del « valore in dogana ».

Regolamento (CEE) n. 2452/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 2/81 del comitato misto CEE-Svizzera che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di tener conto del mutamento del metodo internazionale di determinazione del « valore in dogana ».

Regolamento (CEE) n. 2453/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 3/81 del comitato misto CEE-Austria che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2454/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 3/81 del comitato misto CEE-Finlandia che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2455/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 3/81 del comitato misto CEE-Islanda che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2456/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 3/81 del comitato misto CEE-Norvegia che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2457/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 3/81 del comitato misto CEE-Portogallo che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2458/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 3/81 del comitato misto CEE-Svezia che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2459/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 3/81 del comitato misto CEE-Svizzera che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE)n. 2460/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 4/81 del comitato misto CEE-Austria che modifica l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto concerne i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati.

Regolamento (CEE) n. 2461/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 4/81 del comitato misto CEE-Finlandia che modifica l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto concerne i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati.

Regolamento (CEE) n. 2462/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 4/81 del comitato misto CEE-Islanda che modifica l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto concerne i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati.

Regolamento (CEE) n. 2463/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 4/81 del comitato misto CEE-Norvegia che modifica l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto concerne i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati.

Regolamento (CEE) n. 2464/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 4/81 del comitato misto CEE-Portogallo che modifica l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto concerne i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati.

Regolamento (CEE) n. 2465/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 4/81 del comitato misto CEE-Svezia che modifica l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto concerne i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati.

Regolamento (CEE) n. 2466/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 4/81 del comitato misto CEE-Svizzera che modifica l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto concerne i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati.

Pubblicati nel n. L 247 *del* 31 *agosto* 1981.

(237/C)

Regolamento (CEE) n. 2467/81 del Consiglio, del 24 agosto 1981, che impone un dazio antidumping definitivo sui granulati di patate originari del Canada.

Regolamento (CEE) n. 2468/81 della commissione, del 25 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2469/81 della commissione, del 25 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2470/81 della commissione, del 25 agosto 1981, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2049/81 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile.

Regolamento (CEE) n. 2471/81 della commissione, del 25 agosto 1981, che istituisce una tassa di compensazione alla importazione di talune varietà di prugne originarie della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 2472/81 della commissione, del 25 agosto 1981, che sopprime la tassa di compensazione alla importazione di uve da tavola originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2473/81 della commissione, del 25 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2474/81 della commissione, del 25 agosto 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2475/81 della commissione, del 25 agosto 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 243 *del* 26 *agosto* 1981.

(238/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Crobel di Cecchina (Roma) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 ottobre 1980 al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Crobel di Cecchina (Roma), è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Crobel di Cecchina (Roma), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie ghisa Spoleto, con sede e stabilimento in Spoleto (Perugia), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie ghisa Spoleto, con sede e stabilimento in Spoleto (Perugia), è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno di Milazzo (Messina) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 agosto 1980 al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno (Messina), è prolungata al 25 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno (Messina), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Ing. Aldo e Arch. Ciro Briotti S.n.c. di Taranto, è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico (vedi classificazione ISTAT voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04 e 3.09.05), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farad italiana di Chieti Scalo, è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orizio Paolo, con sede e stabilimento in Rodengo Saiano (Brescia), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Valle Camonica, con sede e stabilimento in Edolo (Brescia), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Polisud - Poligrafica sud, di Barra-Napoli, è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Polisud - Poligrafica sud, di Barra-Napoli, è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mautren di Aprilia (Latina), è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.L.C.E. - Industria lavorazione componenti elettrici di Cardito (Napoli), è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, con stabilimento in Volla (Napoli), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartonplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, in Casoria (Napoli), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gi-Zeta, con stabilimento in S. Antimo (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Calzaturificio studio 5, con stabilimento in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Arredamenti di Francesco Pezzella, con sede in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Romano di Cercola (Napoli), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.Me. - Azienda conciaria meridionale di Casoria (Napoli), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Como - Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli, è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fram - Fratelli Amato, di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cavi Pirelli S.p.a., stabilimento di Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arco-Falc S.r.l., con sede in Magenta (Milano) e stabilimenti in Cernusco sul Naviglio e Cavenago Brianza (Milano), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Lstituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sneg - Società editrice giornale quotidiano « Roma », in liquidazione, con sede in Napoli, è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5314)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Edilsilver costruzioni, in Iglesias

Con decreto ministeriale 27 agosto 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 17.900.266, dovuto dalla S.r.l. Edilsilver costruzioni, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Cagliari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5285)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Reve giocattoli, in Colmurano

Con decreto ministeriale 27 agosto 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 8.919.291, dovuto dalla S.r.l. Reve giocattoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5286)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Educavi, in Urbisaglia

Con decreto ministeriale 27 agosto 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 5.537.762, dovuto dalla S.r.l. Educavi, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5287)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Antonino Urso, in Trieste

Con decreto ministeriale 27 agosto 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 24.691.000, dovuto dalla ditta Antonino Urso, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Trieste è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5288)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Costruzioni termomeccaniche, in Isso

Con decreto ministeriale 27 agosto 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 27.622.500, dovuto dalla S.r.l. Costruzioni termomeccaniche, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bergamo è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5289)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 1° luglio 1981, concernente l'assoggettamento della S.p.a. Ercole Marelli aeraulica, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1981, alla pag. 4464, al terzo comma delle premesse e all'art. 1, dove è scritto: « ... con sede in Milano, *corso Venezia, 51,* ... » leggasi: « ... con sede in Milano, *via Borgonuovo, 24,* ... ».

Nel decreto ministeriale 1° luglio 1981, concernente l'assoggettamento della S.p.a. Rotos pompe alla procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1981, alla pag. 4465, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo, dove è scritto: « ... S.p.a. Rotos pompe, *in Milano,* ... », leggasi: « ... S.p.a. Rotos pompe, *in Pozzo d'Adda* ... »;

al terzo comma delle premesse e all'art. 1, dove è scritto: « ... con sede *in Milano, via Borgonuovo, 24,* ... », leggasi: « ... con sede *in Pozzo d'Adda (Milano), viale dell'Industria, 1,* ... ».

(5322)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 26 giugno 1981, concernente l'aggiornamento delle zone sismiche della regione Umbria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 29 agosto 1981, alla pag. 5633, all'art. 1, per errore, alcuni comuni ricadenti nella provincia di Perugia sono stati elencati come facenti parte della provincia di Terni.

Pertanto, all'art. 1, sotto la voce « Provincia di Perugia (S = 9) », dopo il comune « Poggiodomo », si intendono elencati nell'ordine anche i seguenti comuni, che vanno tolti dalla voce « Provincia di Terni (S = 9) »:

« Sant'Anatolia di Narco
Scheggia e Pascelupo
Scheggino
Sellano
Sigillo
Spello
Spoleto
Torgiano
Trevi
Tuoro sul Trasimeno
Valfabbrica
Vallo di Nera
Valtopina ».

(5323)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi dell'8 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1211,050	1211,050	1211,10	1211,050	1211 —	1218,25	1210,950	1211,050	1211,050	1211,05
Dollaro canadese . . .	1010,900	1010,900	1012 —	1010,900	1010,75	1010,90	1010,550	1010,900	1010,900	1010,80
Marco germanico .	501,840	501,840	501,90	501,840	502,07	501,10	502,100	501,840	501,840	501,85
Fiorino olandese .	452,410	452,410	452	452,410	452,62	452,40	452,700	452,410	452,410	452,40
Franco belga .	30,629	30,629	30,61	30,629	30,65	30,60	30,659	30,629	30,629	30,63
Franco francese	209,500	209,500	209,20	209,500	209,42	209,75	209,610	209,500	209,500	209,50
Lira sterlina . .	2183,800	2183,800	2192 —	2183,800	2186,09	2178,15	2184 —	2183,800	2183,800	2183,80
Lira irlandese	1827 —	1827 —	1826 —	1827 —	1824,97	—	1822 —	1827 —	1827 —	—
Corona danese .	160,350	160,350	160,25	160,350	160,37	160,35	160,450	160,350	160,350	160,35
Corona norvegese . .	199,850	199,850	199,75	199,850	199,93	199,80	199,950	199,850	199,850	199,85
Corona svedese . .	232,670	232,670	232,60	232,670	232,77	232,65	232,760	232,670	232,670	232,70
Franco svizzero . .	577,800	577,800	579,40	577,800	579,48	578,10	577,500	577,800	577,800	577,80
Scellino austriaco .	71,428	71,428	71,35	71,428	71,51	71,40	71,470	71,428	71,428	71,42
Escudo portoghese .	18,400	18,400	18,50	18,400	18,43	18,35	18,500	18,400	18,400	18,40
Peseta spagnola .	12,416	12,416	12,39	12,416	12,41	12,40	12,416	12,416	12,416	12,40
Yen giapponese .	5,241	5,241	5,27	5,241	5,242	5,23	5,237	5,241	5,241	5,24

Media dei titoli dell'8 settembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,925
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	89,275
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	83,800
» 5,50 % » » 1969-84 . .	80,350
» 6 % » » 1970-85 .	76,875
» 6 % » » 1971-86 . .	70,525
» 6 % » » 1972-87 . .	70,925
» 9 % » » 1975-90 . .	70,800
» 9 % » » 1976-91 . .	72,650
» 10 % » » 1977-92 . . .	78,375
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	68,875
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-10-1979/81 .	99,600
» » » » 1-12-1979/81 .	99,275
» » » » 1- 1-1980/82 .	99,250
» » » » 1- 3-1980/82 . .	98,650
» » » » 1- 5-1979/82 .	98 —
» » » » 1- 5-1980/82 . .	97,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82 . .	97,725
» » » » 1- 7-1979/82 . .	98,225
» » » » 1- 7-1980/82 . .	98,150
» » » » 1- 8-1980/82 .	98,375
» » » » 1-10-1979/82 .	97,325
» » » » 1-10-1980/82 . .	97,350
» » » » 1-12-1980/82 .	97,925
» » » » 1- 1-1980/83 .	98,425
» » » » 1-10-1980/83 . .	98,925
» » » » 1- 3-1981/84 . .	97,475
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	92,150
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,200
» » » 12 % 1- 4-1982	95,500
» » » 15 % 1- 1-1983	94,275
» » » 12 % 1-10-1983	86,050
» » » 12 % 1- 1-1984	84,350
» » » 12 % 1- 4-1984	84,325
» » » 12 % 1-10-1984	83,125
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1211 —
Dollaro canadese	1010,725
Marco germanico	501,970
Fiorino olandese	425,555
Franco belga	30,644
Franco francese	209,555
Lira sterlina	2183,900
Lira irlandese	1824,500
Corona danese	160,400
Corona norvegese	199,900
Corona svedese	232,715
Franco svizzero	577,650
Scellino austriaco	71,449
Escudo portoghese	18,450
Peseta spagnola	12,416
Yen giapponese	5,239

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI

Concorso pubblico, per esami, a due posti nella posizione iniziale della qualifica di « collaboratore » (carriera direttiva) nel ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, a due posti di « collaboratore » (carriera direttiva) in prova del ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ente pubblico, con sola sede centrale in Roma alla via Cavour n. 181.

Requisiti richiesti: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale della Cassa, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la segreteria della Direzione generale della Cassa o presso i collegi provinciali e circondariali dei geometri.

(5326)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti nella posizione iniziale della qualifica di « operatore tecnico » (carriera esecutiva) nel ruolo tecnico.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, a tre posti di « operatore tecnico » (carriera esecutiva) in prova del ruolo tecnico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ente pubblico, con sola sede centrale in Roma, via Cavour n. 181.

Requisiti richiesti: licenza di scuola media inferiore e attestato di qualificazione professionale di operatore tecnico meccanografico, rilasciato a seguito di esame, da Istituto regolarmente autorizzato; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale della Cassa, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la segreteria della Direzione generale della Cassa o presso i collegi provinciali e circondariali dei geometri.

(5327)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 31-32 del 2-9 agosto 1979, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1979, registro n. 27 Istruzione, foglio 100, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 25 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1977, registro n. 91 Istruzione, foglio n. 260.

(5277)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1981, n. 11.

Modifica della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 4 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A modificazione di quanto disposto dall'art. 26 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53, l'efficacia temporale dei vincoli di aree per attrezzature pubbliche e collettive previsti dai programmi di fabbricazione, fermi restando i termini iniziali di decorrenza, è equiparata a quella massima stabilita dall'art. 15, secondo comma, della stessa legge provinciale per l'attuazione dei piani generali di zona.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 luglio 1981

MENGONI

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1981, n. 12.

Norme per il superamento di situazioni emarginanti sopportate da persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 4 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Al fine di favorire l'inserimento nella vita pubblica delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali, attraverso il miglioramento delle condizioni di fruibilità delle strutture edilizie, urbanistiche e di ogni spazio aperto al pubblico, la giunta provinciale promuove e sostiene, nelle materie di propria competenza, ogni intervento tendente al superamento di situazioni emarginanti anche mediante l'assegnazione privilegiata di alloggi, l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'adeguamento del sistema dei trasporti.

Art. 2.

Coordinamento con le norme urbanistiche

Le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonchè quelle della presente legge prevalgono su disposizioni eventualmente contrastanti, contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme di attuazione dei piani e programmi urbanistici.

Art. 3.

Edilizia abitativa pubblica e agevolata

Nell'ambito dei programmi di edilizia pubblica la giunta provinciale, su proposta dei comprensori, riserva una aliquota di alloggi da mettere a disposizione di persone portatrici di menomazioni.

Gli alloggi così riservati devono trovare ubicazione urbanistico-residenziale tale da favorire l'insediamento sociale degli utenti in presenza di adeguati servizi sociali.

Tali alloggi sono aperti anche ai familiari dei minorati o a persone non menomate con essi conviventi.

Le modalità di riserva, di destinazione ed assegnazione degli alloggi di cui al presente articolo saranno disciplinate da apposite norme regolamentari, da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le norme tecniche regolamentari in materia di edilizia abitativa pubblica saranno adeguate alle finalità di cui al primo comma del presente articolo e potranno prevedere la eventuale installazione di ascensori anche in edifici con meno di quattro piani.

Le agevolazioni previste dalla legislazione provinciale in materia di risanamenti organici di abitazioni singole sono estese, con i medesimi requisiti e modalità, ai lavori di adattamento degli alloggi per l'uso specifico da parte di portatori di menomazioni.

Art. 4.

Abitazioni civili

Gli accessi agli edifici con più di due alloggi da adibirsi a civile abitazione devono prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 metri.

Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello ed estendersi, rispettivamente ciascuna zona, per una profondità di 1,50 metri.

Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 centimetri.

Negli edifici con più di tre piani fuori terra l'ascensore, ove sia previsto, deve presentare le seguenti caratteristiche:

una cabina di dimensioni minime di 1,50 metri di lunghezza e 1,37 metri di larghezza;

la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 centimetri;

una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 1,50 metri.

L'ascensore deve, altresì, possedere tutte quelle altre caratteristiche atte a consentire il trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle, ivi compreso un agevole raccordo con l'accesso.

Art. 5.

Edifici di pubblico spettacolo e luoghi aperti al pubblico

Le strutture da adibirsi a pubblico spettacolo, nonchè a sale e luoghi per riunioni, devono essere realizzate secondo gli standards tipologici di abolizione delle barriere architettoniche previsti dalle vigenti norme.

Gli accessi ai locali da adibirsi ad esercizi pubblici e negozi in genere devono uniformarsi, ove tecnicamente possibile, alle prescrizioni di cui al primo e secondo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Ristrutturazione di edifici

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge si applicano, ove tecnicamente possibile, anche per la ristrutturazione degli edifici.

In via eccezionale in sede di ristrutturazione di edifici pubblici è possibile derogare alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora sia dimostrato il conseguimento di analoga finalità mediante l'adozione di accorgimenti tecnici alternativi, la cui idoneità è valutata dagli organi tecnici consultivi provinciali competenti ad esprimere parere sui relativi progetti.

Art. 7.

Campeggi e villaggi turistici

I campeggi ed i villaggi turistici di cui alla legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, devono essere realizzati in modo da agevolare l'accessibilità e le condizioni di soggiorno a tutte le persone con limitata capacità di deambulazione, con particolare riguardo ai servizi in genere e alle aree di utilizzo comune.

Art. 8.

Servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano

Al fine di consentire la massima mobilità possibile a soggetti portatori di menomazioni, anziani e traumatizzati, il servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano deve essere adeguato in modo da favorire un agevole accesso ai mezzi secondo la normativa statale vigente.

La giunta provinciale è autorizzata ad ammettere ai contributi previsti dall'art. 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, anche l'acquisto di autobus speciali o attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di menomazioni.

Art. 9.

Circolazione sulle strade forestali

I divieti di circolazione contenuti nell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, nel testo sostituito con l'art. 8 della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31, non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purchè muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

Art. 10.

Adattamento di mezzi di locomozione

La giunta provinciale è autorizzata a sostenere direttamente o a rimborsare le spese necessarie per l'adattamento di motoveicoli e autovetture in funzione del tipo di menomazione di cui siano portatori soggetti con permanente difficoltà di deambulazione.

La giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al precedente comma un contributo nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di motoveicoli e autovetture, entro i limiti massimi di cilindrata e di potenza previsti dalle vigenti disposizioni per la patente di categoria *F*, ai fini del loro successivo adattamento ai sensi del comma precedente.

All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvederà secondo criteri e modalità da stabilirsi con deliberazione della giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri dovranno essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'accesso agli interventi stessi.

Art. 11.

Autorizzazione di spesa

Per i fini di cui all'art. 10 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 180.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di L. 60.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 12.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 60.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 11 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa, tabella *b*, per il medesimo esercizio finanziario, utilizzando una quota delle disponibilità relative alla voce « servizio protezione ambiente » prevista nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Al complessivo onere di L. 120.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 11 della presente legge per il periodo degli anni 1982-83 si farà fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « strutture civili », programma « territorio ed ambiente », area di attività « servizio protezione ambiente », del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Art. 13.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84180. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, spese in conto capitale	L. 60.000.000	L. 50.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 31315 - tit. 2 - sez. 08. - cat. 12. — Spesa per l'adattamento di motoveicoli e automezzi nonchè per la concessione di contributi per l'acquisto degli stessi mezzi a favore di soggetti con permanente difficoltà di deambulazione	L. 60.000.000	L. 50.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, le somme di cui al precedente art. 12 son portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 12 ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale «sicurezza sociale», programma «assistenza», area di intervento «interventi di assistenza».

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 luglio 1981

MENGONI

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 1981, n. 13.

Disposizioni in materia di turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 4 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le autorizzazioni prorogate in forza dell'art. 20, penultimo comma, della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° giugno 1981, fino al 30 novembre 1981.

Art. 2.

Al terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, e successive modificazioni, dopo le parole «comma precedente» sono aggiunte le parole «- ed anche nel caso di assenza, fino al 31 dicembre 1981, di strumenti urbanistici comunali -».

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 agosto 1981

MENGONI

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(5027)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
- Annuo . . . . L. 60.000
- Semestrale . . . . L. 33.000
- Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
- Annuo . . . . L. 22.000
- Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

- Annuo . . . . L. 52.000
- Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812500)